



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 155 del 27 LUG. 2022

<b>Oggetto:</b> Convenzione per l'attività di medico autorizzato ai sensi del D-Lgs. 101/2020 con l'Azienda USL Toscana Centro		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri 
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci 
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anni Bilancio
€ 980,00	Costo per altri servizi sanitari AS AV	3B02010229	2022
€ 1.960,00	Costo per altri servizi sanitari AS AV	3B02010229	2023

Eseguibile a norma di Legge dal 11 AGO 2022

Pubblicato a norma di Legge il 27 LUG. 2022

Inviato al Collegio Sindacale il 27 LUG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29/04/2022.

27 LUG. 2022

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG n. 150 di presa d'atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- La Delibera DG n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione funzionamento e l'organigramma dell'Istituto adottati con Delibera DG n. 150 del 31 maggio 2018 e già modificati con Delibera DG n. 11 del 13 gennaio 2020;

#### Richiamati:

- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- il D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

#### Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- nell'ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l'integrazione dell'offerta sanitaria, anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni di media ed alta specializzazione in regime di ricovero ordinario;
- che fra ISPRO e l'Azienda USL Toscana Centro nel corso degli anni sono state stipulate, e sono tutt'oggi in atto, varie collaborazioni convenzionali volte a gestire in modo integrato le reciproche attività;
- ai sensi della vigente normativa, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e a garantire idonee condizioni di salute dei lavoratori, tramite personale medico idoneo e qualificato;
- ISPRO non dispone al proprio interno di personale dotato delle competenze professionali e tecniche specifiche per lo svolgimento dell'attività di medico autorizzato per i propri dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria e, per ottemperare alla normativa vigente in materia, necessita di avvalersi di un soggetto terzo per l'espletamento dell'attività in oggetto;
- fra ISPRO e l'Azienda USL Toscana Centro, al fine di garantire il corretto espletamento delle prescrizioni di legge in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., è stata sottoscritta apposita convenzione per le attività del medico competente, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 34 del 10/02/2021, con scadenza in data 22/02/2023;

#### Dato atto che:

- l'art. 134 comma 1 del D. Lgs. n. 101/2020 prevede che il datore di lavoro provvede ad assicurare, mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza dei lavoratori e che il comma 2 del medesimo articolo statuisce che i "medici competenti di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 che alla data di entrata in vigore

27 LUG. 2022

*della presente disposizione già svolgono l'attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l'abilitazione di cui all'art. 138 per ulteriori ventiquattro mesi”;*

- ISPRO in considerazione dell'approssimarsi del 27 agosto p.v., data ultima prevista dall'art. 134 per adempiere agli obblighi in merito alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori di ISPRO rientranti nella categoria B “esposti al rischio delle radiazioni ionizzanti”, con nota prot. n. 2062 del 31/05/2022 ha richiesto all'Azienda USL Toscana Centro di estendere la convenzione del medico competente all'attività di consulenza del medico autorizzato resa ai sensi del D.Lgs 101/2020;
- l'Azienda USL Toscana Centro, con nota prot. 44246 del 10/06/2022 si è resa disponibile a formalizzare apposito accordo convenzionale per la sorveglianza sanitaria mediante medici autorizzati ai sensi del D. Lgs. 101/2020 da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione;

**Visto** lo schema di convenzione proposta dall'Azienda USL Toscana Centro per le attività di medico autorizzato allegato di lettera “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che l'Azienda USL Toscana Centro ha individuato quale referente dell'attività in convenzione il Dr. Mauro Romilio, Direttore f.f. della SOC Governance Clinico Assistenziale e quale professionista di riferimento il Dr. Akessandro Mani in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste;

**Precisato che:**

- ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda USL Toscana Centro per le prestazioni oggetto della presente convenzione le seguenti tariffe:
  - visita medica di medico autorizzato ai sensi D.Lgs 101/2020: tariffa a prestazione pari ad **euro 73,00**;
  - attività per lo svolgimento delle attività proprie del medico autorizzato ed in particolare di formazione, redazione certificati e sopralluoghi, per un impegno annuo stimato in **10 ore**: tariffa forfettaria pari ad **euro 750,00**;
  - attività di formazione, redazione certificati e sopralluoghi nel caso di impegno orario oltre le 10 ore: tariffa oraria pari ad **euro 80,00**.
- l'importo complessivo annuale stimabile per l'attività oggetto dell'accordo sulla base dei fabbisogni annui attesi così come stimati dalla Sorveglianza Sanitaria dell'istituto, è pari a € 2.940,00 (oltre IVA quando dovuta);
- l'importo complessivo annuale stimabile che ISPRO dovrà corrispondere all'Azienda USL Toscana Centro, sarà imputato nel bilancio di esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02010229 “Costo per altri servizi sanitari AS AV”;

**Dato atto, inoltre:**

- che ISPRO individua referente aziendale cui affidare la gestione della convenzione il Dr. Tommaso Tanini Responsabile di Presidio e Coordinatore Staff della Direzione Generale;
- la suddetta convenzione decorre dalla data dell'ultima firma digitale ed ha durata annuale con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno tramite scambio di note tra le parti;

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione della convenzione per l'attività di medico autorizzato di cui all'Allegato lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Sig.ra Manola Turci, in servizio presso S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche;

**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

#### DELIBERA


per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, la convenzione tra ISPRO e l'Azienda USL Toscana Centro, di cui all'allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire all'Istituto l'attività di sorveglianza sanitaria, resa dal medico autorizzato ai sensi del D. Lgs. 101/2020 per i propri dipendenti rientranti nella categoria "B" ;
- 2) di dare atto che la suddetta convenzione ha durata annuale con facoltà di rinnovo per un'ulteriore anno tramite scambio di note tra le parti con preavviso di almeno tre mesi;
- 3) di rilevare che l'importo complessivo annuale stimabile per l'attività oggetto dell'accordo, è pari ad € 2.940,00 (oltre IVA quando dovuta) e che tale importo sarà imputato sul bilancio d'esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02010229 "Costo per altri servizi sanitari AS AV";
- 4) di individuare quale referente aziendale cui affidare la gestione della convenzione il Dr. Tommaso Tanini Responsabile di Presidio e Coordinatore Staff della Direzione Generale;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 agosto 2005 contemporaneamente all'inoltro all'Albo Pretorio di questo Istituto;

**IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Roberto Gusinu)**



**IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Enrico Volpe)**



**IL DIRETTORE  
GENERALE  
(Avv. Katia Belvedere)**



## Elenco degli allegati

**Allegato lettera "A"**

Convenzione tra ISPRO e l'Azienda USL Toscana Centro  
per attività di medico autorizzato

n. pagine 8

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

Direzione Aziendale

Coordinamento Staff Direzione d'Istituto

Coordinamento di Area Infermieristica

S.C. Attività Tecnico-Amministrative

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
E ISPRO, ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E  
LA RETE ONCOLOGICA,  
PER ATTIVITA' di MEDICO AUTORIZZATO  
ai sensi del D.Lgs 101/2020**

**tra**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

**e**

**l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica**, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2 Codice Fiscale 94158910482 e Partita IVA 05872050488, rappresentato dal Direttore Generale Avv. Katia Belvedere, nata a Pizzo (VV) il 06/04/1970;

**premessò**

**che** ISPRO, Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica con nota del 22/06/2022, ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di stipula di convenzione per attività di medico autorizzato, rese ai sensi del D.Lgs 101/2020;

**che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da

terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

**che** a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta di ISPRO con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire ad ISPRO, attività di medico autorizzato, ai sensi del D.Lgs 101/2020, da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.
3. L'attività di cui alla presente convenzione intende garantire ad ISPRO la salvaguardia della salute dei lavoratori ed in particolare attività ai sensi della normativa vigente in caso di esposizione eccezionale di personale radioesposto di categoria B, in virtù del possesso del titolo di Medico Autorizzato (ai sensi del D.Lgs. 101/2020).

#### **ART. 2 - Sede**

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi di ISPRO, che mette a disposizione i locali ed il supporto infermieristico necessario.

### Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale ed ISPRO.
3. L'Azienda individua il Dr. **Mauro Romilio**, Direttore f.f. della SOC Governance Clinico Assistenziale, referente dell'attività di cui alla presente convenzione. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di medico autorizzato di cui alla presente convenzione, viene individuato professionista di riferimento il Dr. **Alessandro Mani**, Direttore della SOS Medicina preventiva, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti. ISPRO individua il referente aziendale cui affidare la gestione della convenzione nella persona del \_\_\_\_\_.
4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere; in particolare si stimano, su base annua, nr **30 visite** e nr **23 ore** per lo svolgimento delle attività proprie del medico autorizzato ed in particolare di formazione, redazione certificati e sopralluoghi.
5. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione di ISPRO e comunque d'intesa con il referente aziendale dell'attività e con il

professionista di riferimento di cui alla presente convenzione.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.

8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

#### **Art. 4 - Tariffe**

1. ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, le seguenti tariffe:

- visita medica di medico autorizzato ai sensi D.Lgs 101/2020: tariffa a prestazione pari ad **euro 73,00**;

- attività per lo svolgimento delle attività proprie del medico autorizzato ed in particolare di formazione, redazione certificati e sopralluoghi, per un impegno annuo stimato in **10 ore**: tariffa forfettaria pari ad **euro 750,00**;

- attività di formazione, redazione certificati e sopralluoghi nel caso di impegno orario oltre le **10 ore**: tariffa oraria pari ad **euro 80,00**.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte di ISPRO dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso spettante al personale dirigente medico che ha svolto l'attività,

al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza.

3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso ISPRO verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente aziendale nonché da parte di ISPRO, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Attività libero professionale dell'Azienda.

4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte da ISPRO, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Attività libero professionale, nei termini e secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte di ISPRO.

6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso ISPRO.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente medico dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, ISPRO è tenuto a darne tempestiva comunicazione

all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e ISPRO saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. ISPRO, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

#### **Art. 6 – Trattamento dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Le parti, Azienda USL Toscana Centro e ISPRO, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

### **Art. 7 – Normativa Anticorruzione**

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

### **Art. 8 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dalla data del \_\_\_\_\_ ed ha validità annuale con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno mediante scambio di note tra le parti, con preavviso di almeno tre mesi. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 60 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

### **Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali**

1. Il presente atto consta di n. 8 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.
2. La presente convenzione viene redatta in duplice copia, una per ISPRO ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di ISPRO, beneficiario delle prestazioni, il quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Firenze 3 n. 51765 del 07/11/2008.

Letto approvato e sottoscritto.  
Firenze, \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana  
Centro

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese  
\_\_\_\_\_

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la  
Rete Oncologica

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere  
\_\_\_\_\_